

(N. 2909)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 12 marzo 1953
(V. Stampato N. **520-174**) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1953

Ratifica del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del consorzio per la zona industriale apuana; e ratifica del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernente modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del consorzio per la zona industriale apuana.

(1) I decreti legislativi che formano oggetto del presente disegno di legge sono compresi nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372,
è ratificato.

Art. 2.

Il decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO N. 1.

**DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**

3 APRILE 1947, N. 372

*Istituzione del Consorzio per la zona industriale
apuana.*

Art. 1.

È istituito il Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di stimolare le iniziative per il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche necessarie per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione di lavoro, e quanto altro possa essere utile per l'interesse della zona industriale.

Art. 2.

Il Consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla provincia di Massa-Carrara, dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Massa-Carrara, e possono ad esso aderire altri enti pubblici.

Art. 3.

Il Consorzio è retto da un Consiglio composto:

- a) del presidente del Consiglio;
- b) di tre cittadini nominati dal Consiglio
- b) di tre cittadini nominati dal Consiglio comunale di Massa, tre da quello di Carrara e una da quello di Montignoso, tra persone di sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale;
- c) di due rappresentanti per ciascuno degli enti di cui all'articolo 2 esclusi i Comuni;
- d) di due rappresentanti degli industriali e di due rappresentanti delle organizzazioni operaie locali.

Fanno parte di diritto del Consiglio del consorzio il direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio di Massa-Carrara, l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di

Massa-Carrara, un rappresentante del Ministero dei trasporti, ed uno del Ministero delle finanze e del tesoro.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Art. 4.

Il Consiglio redigerà lo Statuto del Consorzio, che sarà approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 5.

Il presidente del Consorzio è nominato dal Ministro per l'industria e il commercio, su una terna di nomi designati dal Consiglio del consorzio.

Egli ha la rappresentanza del Consorzio ed esegue le deliberazioni del Consiglio.

Art. 6.

Il Consiglio del consorzio elegge nel suo seno una Giunta esecutiva di tre membri che collabora col presidente.

Art. 7.

La vigilanza sul Consorzio spetta al Ministro dell'industria e del commercio. I bilanci sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quelli per le finanze e il tesoro, e per l'interno.

Agli uffici del Consorzio possono essere distaccati funzionari dello Stato o di enti pubblici territoriali locali; le retribuzioni di questi ultimi saranno rimborsate dal Consorzio.

Art. 8.

È attribuita al Consorzio la potestà di chiedere le espropriazione di edifici e di fondi compresi nel perimetro della zona da destinare a stabilimenti industriali, a opere di protezione sociale e a pubbliche utilizzazioni. L'espropriazione è chiesta dal presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio del consorzio; si applicano gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, restando attribuito al Consorzio il potere di cui al secondo comma di detto articolo 3.

Il Consorzio completerà la procedura di esproprio dei terreni già occupati entro 180

giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Possono altresì essere espropriati i fabbricati industriali e le aree inedificate, la cui destinazione a scopi industriali sia per qualsiasi motivo cessata.

Sono esclusi dalla espropriazione i beni appartenenti al demanio pubblico.

Art. 9.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo dello Stato che approva lo Statuto, il Consorzio compilerà il piano urbanistico generale della zona industriale.

Tale piano sarà approvato con decreto dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'industria e il commercio.

Il piano particolareggiato dovrà essere eseguito senza interruzioni entro i cinque anni successivi all'approvazione del piano di massima.

Art. 10.

È autorizzata per l'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per le sistemazioni stradali e per i servizi generali della zona la spesa di lire 100.000.000.

Il Ministro per le finanze e il tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione della detta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi 1946-47 e 1947-48.

Art. 11.

Alle spese di funzionamento il Consorzio provvede con contributi a carico degli enti consorziati, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e il commercio.

Art. 12.

L'agevolazione tributaria di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, è prorogata fino al 31 dicembre 1951.

Alle imprese che abbiano attivato o riattivato stabilimenti tecnicamente organizzati entro il 31 dicembre 1951, è concessa l'agevola-

zione tributaria di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266.

Le agevolazioni tributarie previste dal regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 112 e dalla legge 23 marzo 1940, n. 231, sono prorogate sino al 31 dicembre 1951 e il termine di cui al secondo comma dell'articolo unico del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 112, è prolungato fino a 10 anni.

Art. 13.

Sono richiamate in vigore le agevolazioni ferroviarie di cui agli articoli 10 e 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, abrogate con il decreto legislativo luogotenenziale 20 gennaio 1946, n. 10, fino al 31 dicembre 1951.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « *Gazzetta Ufficiale* » della Repubblica italiana.

ALLEGATO N. 2.

DECRETO LEGISLATIVO

31 MARZO 1948, N. 242

Modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del Consorzio per la zona industriale di Apuania.

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, è modificato come segue:

« È istituito un Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e per il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche necessarie per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distri-

buzione del lavoro e di svolgere ogni altra attività che possa essere utile per l'interesse della zona industriale ».

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere che, nel perimetro della zona industriale, sono necessarie per la costruzione ed esercizio di stabilimenti industriali, per le istituzioni di protezione sociale, e in generale per le opere di pubblica utilizzazione.

Il Consorzio può chiedere l'espropriazione per pubblica utilità delle aree edificabili, e dei fabbricati e impianti industriali oggi esistenti che alla data in cui entrerà in vigore il presente decreto siano da oltre tre mesi non utilizzate o rimasti inattivi nonchè dei fabbricati e impianti industriali oggi esistenti che, successivamente dalla data predetta, rimangano inutilizzati o inattivi per oltre sei mesi, per causa imputabile al proprietario o all'imprenditore.

L'espropriazione è chiesta dal Consorzio previa deliberazione del Consiglio del Consorzio.

Sono esclusi dalla espropriazione i beni appartenenti al Demanio dello Stato.

Art. 3.

Nella stima degli stabilimenti da espropriare si procederà secondo i criteri indicati nei commi seguenti.

I terreni sono stimati a valore venale che essi hanno al tempo della espropriazione, astrazione fatta dalla loro destinazione industriale e senza tener conto di qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o che possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche costruite e progettate nella città di Massa, Carrara e Montignoso e in particolare della creazione della zona industriale.

Il muro di cinta, gli edifici ad uso di abitazione ed ufficio e i fabbricati ad uso industriale, e le relative pertinenze sono stimati per il valore di ricostruzione, ne, secondo il prezzo corrente sul mercato al tempo della domanda di espropriazione.

Dal valore così determinato è detratto il costo delle riparazioni da eseguire per rimet-

tere gli immobili nello stato in cui si trovavano prima delle distruzioni causate dagli eventi bellici.

All'importo determinato secondo le disposizioni dei due commi precedenti è applicato un coefficiente di svalutazione variabile tra il 50 e il 75 per cento, a seconda del maggiore o minore grado di utilizzazione di cui il complesso da espropriare è suscettibile.

Per la risoluzione dei contratti di locazione cagionati dalle espropriazioni nè il locatante, nè il locatario hanno diritto ad indennità.

Art. 4.

Il Presidente del consorzio pubblica l'elenco dei beni da espropriare, indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del presidente, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito pronuncia espropriazione, autorizzando l'occupazione di essi.

Per quanto non previsto rimangono in vigore le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, e l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sono abrogati.

Le disposizioni degli articoli 2 e 4 del presente decreto si osservano anche per le espropriazioni per le quali il Consorzio abbia fatto istanza ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, e alle occupazioni previste nel secondo comma dello stesso articolo 8.

Le occupazioni possono essere completate anche oltre i termini indicati nel citato articolo del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, salva l'osservanza della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle operazioni di pubblica utilità.

Art. 6.

L'agevolazione tributaria disposta con l'articolo 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, ha effetto fino al 31 luglio 1956.

Ferma la disposizione del secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, per gli stabilimenti attualmente stabiliti nella zona, che siano ampliati o trasformati entro il 31 dicembre 1956, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti o trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per l'imposta di ricchezza mobile.

Art. 7.

Le imposte di registro e di trascrizione sugli atti previsti dall'articolo 8 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, sostituito dall'articolo unico del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 112, sono stabilite nella misura fissa di lire 100 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Le normali imposte di registro e di trascrizione sono ridotte a metà a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1951 per il primo trasferimento di stabilimenti siti nel perimetro della zona industriale, semprechè concorrano le seguenti condizioni:

1° che detti stabilimenti siano inattivi almeno da due anni e tale circostanza risulti da dichiarazione dei contraenti contestuale all'atto, comprovata dal certificato del competente Ufficio tecnico erariale;

2° che gli acquirenti s'impegnino, pure contestualmente, a riattivare detti stabilimenti entro il termine di sei mesi dalla data del trasferimento ed a mantenerli in attività per almeno tre anni da quella della riattivazione.

Se alcuna delle condizioni di cui al n. 2) non venga osservata, l'amministrazione finanziaria ha diritto di percepire le imposte nella misura normale ed una sopratassa pari alle imposte stesse.

Ai contratti di appalto stipulati entro il 31 dicembre 1952 per i lavori di costruzione, riparazione, ampliamento e trasformazione di stabilimenti compresi nel perimetro della zona industriale si applica l'imposta di registro nella misura fissa di lire 100.

Restano in ogni caso salvi gli emolumenti ai conservatori di registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici immobiliari stessi e agli uffici del registro.

Art. 8.

Fino al 31 dicembre 1951 è esente dall'imposta generale sull'entrata l'acquisto:

1° dei materiali impiegati per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione degli stabilimenti della zona industriale, effettuato dal proprietario degli stabilimenti stessi o dall'appaltatore, nel caso che i lavori siano eseguiti in appalto.

2° dei macchinari destinati all'installazione permanente negli stabilimenti predetti, effettuata dalle persone di cui al n. 1).

Art. 9.

La spesa di lire cento milioni prevista nell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, è elevata a lire cento-cinquanta milioni.

La maggior somma di lire cinquanta milioni, sarà iscritta nello Stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49.

L'esecuzione delle spese e dei lavori indicati nel primo comma dell'articolo 10 predetto ha luogo sul programma predisposto dal consorzio e approvato dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'industria e del commercio.

Art. 10.

L'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Alle spese di funzionamento degli uffici del Consorzio si provvede mediante:

1° un contributo annuo a carico di ogni impresa ammessa ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale sulla base dell'imposta camerale accertata o accertabile;

2° un contributo a carico degli enti consorziati, sulla base dell'importo dei contributi ad essi dovuti.

Le aliquote dei contributi sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per le finanze, su proposta di Consiglio del consorzio.

L'accertamento a carico degli obbligati è fatto dal Consiglio.

Entro trenta giorni dalla sua notifica è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio.

Se non sia stato fatto ricorso o se il ricorso è stato respinto, il contributo è riscosso con la procedura e privilegi stabiliti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. L'ingiunzione è emessa dal presidente del Consorzio ».

Art. 11.

L'articolo 10 del regio decreto-legge 24 luglio 198, n. 1266, richiamato in vigore con l'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, è modificato come segue:

« L'energia elettrica occorrente negli stabilimenti della zona industriale è fornita dalle Ferrovie dello Stato fino a una potenza di 24.000 kw.

Il massimo predetto sarà aumentato a 28.000 chilovatte entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e a 32.000 chilovatt entro l'anno successivo a tale data.

L'obbligo delle Ferrovie dello Stato cessa il 31 dicembre 1956 ».

Art. 12.

L'agevolazione ferroviaria prevista dall'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, richiamato in vigore con l'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, ha effetto fino al 31 dicembre 1956.

Tuttavia, per le spedizioni percorrenti fino a 260 chilometri, la distanza tassabile normale è diminuita della metà, e per quelle percorrenti oltre i 260 chilometri, di 130 chilometri.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 2 a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, non si applicano alla costruzione e all'attuazione di nuovi stabilimenti industriali nella zona apuana, alla costruzione, alla riattivazione, alla trasformazione e all'ampliamento degli stabilimenti nella zona stessa.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.